

IL DISCERNIMENTO IN *AMORIS LAETITIA* *Divorziati e risposati nella comunità cristiana*

Testo per i Vescovi e il clero

Il vostro invito – per il quale vi ringrazio sinceramente – mi chiede di riflettere con voi su due punti presenti nell'esortazione apostolica *Amoris laetitia* (19 marzo 2016): il discernimento e l'attenzione verso i divorziati e risposati nelle nostre comunità cristiane.

I due temi – trattandosi di *AL* – non sono da separarsi l'uno dall'altro e neppure, quello del discernimento, è da intendersi unicamente in rapporto alla questione dei fedeli civilmente risposati dopo un divorzio. Riguardo alle situazioni cosiddette «irregolari», tuttavia, la questione del discernimento ha un'importanza tutta propria.¹ Sarà, dunque, opportuno trattare subito di questo processo, che nella vita della Chiesa si manifesta sempre più utile al punto da far dire al Papa: «Oggi la Chiesa ha bisogno di crescere nel discernimento, nella capacità di discernere. E soprattutto i sacerdoti ne hanno davvero bisogno per il loro ministero... Bisogna formare i futuri sacerdoti non a idee generali e astratte, che sono chiare e distinte, ma a questo fine discernimento degli spiriti, perché possano davvero aiutare le persone nella loro vita concreta. Bisogna davvero capire questo: nella vita non è tutto nero su bianco o bianco su nero. No! Nella vita prevalgono le sfumature di grigio. Occorre allora insegnare a discernere in questo grigio».² Trattando del discernimento, però, sarà utile farlo da subito proprio considerando la nostra domanda, che riguarda direttamente la posizione dei *(fedeli) divorziati e risposati nella comunità cristiana*.

DISCERNIMENTO PASTORALE:

Nell'espressione «discernimento pastorale» abbiamo una delle parole-chiave dell'esortazione apostolica, da intendersi insieme con i due verbi: «accompagnare» e «integrare». È importante precisarne il significato poiché nel linguaggio classico della tradizione spirituale la pratica del «discernimento» è ben diversa da una analisi sociologica o psicologica della realtà. Nel nostro caso, difatti, è sempre implicito un chiaro riferimento alla volontà di Dio, da conoscersi e da compiersi *qui e ora dal concreto soggetto*.

Un principio generale, poi, circa la direzione che deve assumere questo discernimento si trova enunciato già al n. 79 di *Amoris laetitia*: in pratica si tratta

¹ Cf. Marcello SEMERARO, *L'occhio e la lampada. Il discernimento in Amoris laetitia*, EDB, Bologna 2017.

² PAPA FRANCESCO, «Oggi la Chiesa ha bisogno di crescere nel discernimento. Un incontro provato con alcuni gesuiti polacchi», ne *La Civiltà Cattolica* quad. 3989 (10 settembre 2016), p. 348-349.

(come ripeterò dopo) di una citazione di san Giovanni Paolo II: «Di fronte a situazioni difficili e a famiglie ferite, occorre sempre ricordare un principio generale: “Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni” (*Familiaris consortio*, 84).

Parlando di *discernimento* e forse un po' schematizzando potremmo distinguere tre momenti, strettamente connessi l'uno all'altro, ma non perfettamente identici. Parleremo, allora di un **discernimento morale**, nel quale si cerca di conoscere la volontà di Dio a un livello generale, valido per tutti: ciò che è bene e ciò che è male. Questo discernimento mi aiuta a conoscere ciò che io debbo fare, la direzione che devo dare alla mia vita (è come un “faro” che indica la rotta al navigante).

Su questa base, il **discernimento pastorale** ha lo scopo di aiutarmi a conoscere qual è la situazione nella quale io mi trovo: quanto lontano, o vicino all'ideale, alla meta da raggiungere e mi aiuta pure a cominciare a muovermi in quella direzione. Il n. 300 dell'esortazione presenta un'ampia esemplificazione, valida per un buon «esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento».

Premesse per questo discernimento sono «le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento, nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere ad una risposta più perfetta ad essa». Ad esempio, non sarebbe ovviamente in condizioni di verità e umiltà uno che ostentasse la sua condizione irregolare e di oggettivo peccato ~~oggettivo~~ quasi facendo intendere che essa facesse parte dell'ideale cristiano, oppure mettesse i suoi desideri individuali al di sopra del bene comune della Chiesa, o anche pretendesse di perseguire un progetto di percorso cristiano diverso da quello insegnato dalla Chiesa...

Il luogo appropriato e privilegiato per questo discernimento è il colloquio col sacerdote, in *foro interno*, con cui si indicano in senso ampio la guida spirituale e in senso stretto la celebrazione del sacramento della penitenza. Ciò significa che il «discernimento» non coincide in tutto e per tutto con la celebrazione del sacramento della Penitenza: questo Sacramento è «luogo» privilegiato del discernimento, ma il «discernimento» è ben più ampio. Per fare davvero discernimento *non basta «una Confessione»!* È un processo, un cammino graduale nel quale la guida spirituale accompagna le possibili tappe di crescita delle persone, che si vanno costruendo giorno dopo giorno.

Siamo entrati così negli spazi che più propriamente costituiscono il **discernimento spirituale**. Al n. 305 di *Amoris laetitia* Il Papa riprende un concetto già presente in *Evangelii Gaudium* n. 44: «Un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà». Quanto scrive il Papa s'inserisce nella grande tradizione spirituale cristiana, su cui molto si potrebbe aggiungere.

In sintesi si dirà che se il **discernimento morale** rende nota la norma da seguire e il **discernimento pastorale** aiuta a conoscere la situazione nella quale ci si trova e la sua distanza/vicinanza dalla norma, il **discernimento spirituale** ha lo scopo di aiutare e sostenere il cammino, come una *lanterna* che ti illumina il terreno scivoloso e impervio dove è possibile mettere i piedi per andare avanti. *Cosa puoi fare di più (= magis)* per rispondere all'amore e alla misericordia di Dio? Vuol dire che il discernimento prevede e accetta anche stadi intermedi, ancora segnati dal disordine, come tappe di avvicinamento alla pienezza del disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia, «sempre possibile con la forza dello Spirito Santo» (n. 297).

È, in altre parole, il **discernimento del bene possibile** paragonabile al passo secondo la gamba di chi cammina: non può, quindi essere, stabilito da una normativa generale di tipo canonico/giuridico, applicabile in tutti i casi, ma «esige un responsabile discernimento personale e pastorale di casi particolari» (*Amoris laetitia* n. 300). Questo almeno per due ragioni.

La prima ragione è la necessità di ovviare alla indeterminazione della norma generale rispetto al caso particolare. Il Papa richiama San Tommaso: «quanto più si scende alle cose particolari, tanto più si trova indeterminazione». Al n. 304 leggiamo: «È vero che le norme generali presentano un bene che non si deve mai disattendere né trascurare, ma nella loro formulazione non possono abbracciare assolutamente tutte le situazioni particolari». La legge, insegna san Tommaso, vale nella maggior parte dei casi, ma non in tutti i casi possibili (cf. *S. Th.* I-II, 94, 4). La conseguenza è che quanto «fa parte di un discernimento pratico davanti ad una situazione particolare non può essere elevato al livello di una norma. Questo non solo darebbe luogo a una casuistica insopportabile, ma metterebbe a rischio i valori che si devono custodire con speciale attenzione» (*ivi*)

La **seconda ragione** rimanda alla consolidata dottrina della Chiesa riguardo ai condizionamenti e alle circostanze attenuanti che influiscono sulla capacità di decisione e ne diminuiscono, o anche annullano l'imputabilità e la responsabilità. A tale proposito, il n. 302 dell'Esortazione imposta la sua indicazione a partire dalla citazione del n. 1735 del *Catechismo della Chiesa Cattolica* dove si legge: «"L'imputabilità e la responsabilità di un'azione possono essere diminuite o annullate dall'ignoranza, dall'inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori psichici oppure sociali". In un altro paragrafo fa riferimento nuovamente a circostanze che attenuano la responsabilità morale, e menziona, con grande ampiezza, l'imaturità affettiva, la forza delle abitudini contratte, lo stato di angoscia o altri fattori psichici o sociali. Per questa ragione, un giudizio negativo su una situazione oggettiva non implica un giudizio sull'imputabilità o sulla colpevolezza della persona coinvolta».

I FEDELI DIVORZIATI RISPOSATI

Questi criteri di discernimento, che sono di carattere generale, valgono anche per *i fedeli divorziati e civilmente risposati* affinché prendano coscienza della loro situazione davanti a Dio, giudicando correttamente gli ostacoli che impediscono una loro più piena partecipazione alla vita ecclesiale e i passi che possono favorirla e farla crescere.³

Alcune premesse: l'espressione divorziati risposati non esiste come tale nel Codice di Diritto Canonico. Il Codice del 1917 parlava di bigami definiti come «coloro che, nonostante la presenza del vincolo coniugale, fanno il tentativo (*attentaverit*) di un altro matrimonio almeno civile, come lo chiamano» (CIC 1917, can. 2356).⁴ Il codice del 1983 e neppure il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali del 1990 non usano affatto questo linguaggio. Oggi, al contrario, nell'uso pastorale si tende a usare la formula «persone divorziate risposate», per indicare che non si tratta di casi astratti, ma di «persone».⁵ Personalmente (e anche su invito del mio presbiterio) io

³ N.B.: altri sono i casi di semplici convivenze e dei matrimoni solo civili, da valutare diversamente, anche con la possibilità di accompagnare nello sviluppo verso il sacramento del matrimonio (nn. 293-294).

⁴ CIC '17, can 2356: «Bigami, idest qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tantum civile, ut aiunt, attentaverint...». Quanto all'espressione *matrimonium attentare* si terrà conto che se nella lingua italiana «attentare» vuol dire commettere un crimine, il verbo latino rimanda di per sé e semplicemente a un «tentativo», a un «cercare di». Un tentativo fallito, comunque, per il semplice fatto che per la Chiesa il «matrimonio civile» non è considerato in alcun modo un «matrimonio»: da qui nel CIC '17 l'inciso *ut aiunt*, come lo chiamano! Si capisce da qui perché il CIC non dice che un cattolico «si sposa civilmente», ma che «tenta di sposarsi civilmente. Tale scelta è dovuta peraltro alla concezione canonica del matrimonio derivante dal decreto *Tametsi* del Concilio di Trento (Sess. XXIV dell'11 nov. 1563) che, sotto pena di nullità del matrimonio, rendeva (e rende) obbligatorio il reciproco consenso davanti al ministro cattolico e ai testimoni. Il decreto tridentino aveva lo scopo di abolire/punire i matrimoni clandestini, ossia senza alcuna forma pubblica (cf testo in DS 1813-1816). Si ricorderà in proposito il capitolo II de *I promessi sposi* del Manzoni. A dire il vero, nella normativa del *Tametsi* ci sono elementi di non chiarezza, che emergono subito dalla formulazione del Decreto e che ne resero difficoltosa l'approvazione. Si tenga conto, ad esempio, che per la Chiesa cattolica i non cattolici che contraggono matrimonio solo civile si sposano validamente.

⁵ Valgono qui le parole rivolte dal Papa il 23 settembre u.s. alla Plenaria del Dicastero per la Comunicazione: «Passare *dalla cultura dell'aggettivo alla teologia del sostantivo*. E voi dovete comunicare così. «Come, tu conosci quella persona?» – «Ah, quella persona è così, così...»: subito l'aggettivo. Prima l'aggettivo, forse, poi, dopo, come è la persona. Questa cultura dell'aggettivo è entrata nella Chiesa e noi, tutti fratelli, dimentichiamo di essere fratelli per dire che questo è «così» fratello, quello è «nell'altro modo» fratello: prima l'aggettivo. La vostra comunicazione sia austera ma bella: la bellezza non è dell'arte rococò, la bellezza non ha bisogno di queste cose rococò; la bellezza si manifesta dallo stesso sostantivo, senza fragole sulla torta! Credo che questo dobbiamo impararlo».

preferisco sempre parlare di «fedeli divorziati risposati» per sottolineare o che in ogni caso parliamo di persone battezzate nella Chiesa cattolica e deve sempre esserci chiaro che il battezzato «è» indelebilmente un cristiano.

Considerando la vigente normativa canonica, rispetto a quella del 1917 la situazione dei fedeli divorziati risposati è oggi profondamente mutata. Lì, infatti, nei loro confronti il can. 2356 proseguiva così: *sunt ipso facto infames; et si, sprete Ordinarii monitione, in illicito contubernio persistent, pro diversa reatus gravitate excommunicentur vel personali interdicto plectantur!* Notarsi il linguaggio alquanto sprezzante e anzitutto la nota di «infamia», che nel linguaggio giuridico (*infamia iuris*) si introduce nel sec. IX e che nel CIC '17 consiste in una pena canonica molto grave, che comporta molte sanzioni, fra cui l'esclusione dalla comunione eucaristica, dalla recezione dell'estrema unzione e pure dai funerali ecclesiastici e solo una dispensa della Santa sede poteva sollevare da queste sanzioni. In pratica corrispondeva ad una scomunica.

Dopo il Concilio Vaticano II l'atteggiamento canonistico verso i fedeli divorziati risposati è progressivamente mutato. Così, con la data 20 settembre 1073 dalla S. Congregazione per la Dottrina della Fede è emanato un decreto col quale si permettono i riti esequiali per i «pubblici peccatori».⁶ Successivamente, i Padri del Sinodo dei Vescovi del 1980 insistettero molto sull'importanza di un'accoglienza pastorale nei riguardi di questi divorziati risposati sicché il Codice di Diritto Canonico del 1983 rinunciò a qualunque sanzione penale nei loro confronti. Anche il linguaggio ufficiale della Chiesa negli ultimi anni è passato dall'ambito delle sanzioni canoniche a quello della sollecitudine pastorale. Giungiamo così all'esortazione post sinodale *Familiaris consortio* (22 novembre 1981) che dedica ai divorziati risposati il n. 84. Qui si legge: «Sappiano i pastori che, per amore della verità, *sono obbligati a ben discernere le situazioni*. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido. Insieme col Sinodo, esorto caldamente i pastori e l'intera comunità dei fedeli affinché aiutino i divorziati procurando con sollecita carità che *non si considerino separati dalla Chiesa*, potendo e anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita. Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella

⁶ «... peccatoribus manifestis, si ante mortem aliqua signa dederint poenitentiae et absit publicum aliorum fidelium scandalum», AAS 65 (1073), p. 500.

fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio. *La Chiesa preghi per loro, li incoraggi, si dimostri madre misericordiosa e così li sostenga nella fede e nella speranza».*

È questo l'atteggiamento pastorale nel quale s'inserisce *Amoris laetitia*. Giungendo allora a considerare ora l'insegnamento di questa Esortazione apostolica circa la situazione specifico *dei fedeli divorziati e civilmente risposati* si dirà subito che il discernimento proposto considera **due aspetti: il precedente matrimonio** (su cui già aveva detto qualcosa *Familiaris consortio*) **e la nuova unione** (dove *Amoris laetitia* si diffonde di proprio).

Quanto, ad esempio, **al precedente matrimonio**, «i divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro figli quando l'unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio. Una sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a nessuno» (*Amoris laetitia* n. 300).

Per ciò che, invece, riguarda **la nuova unione**, il n. 298 dell'esortazione fa quasi un elenco di tipologie. Ad esempio, si parla di «una seconda unione consolidata nel tempo, con nuovi figli, con provata fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza dell'irregolarità della propria situazione e grande difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si cadrebbe in nuove colpe». Più avanti il testo prosegue: «C'è anche il caso di quanti hanno fatto grandi sforzi per salvare il primo matrimonio e hanno subito un abbandono ingiusto, o quello di "coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido"».

Considerate tutte queste premesse, con piena ragione nell'Esortazione Francesco afferma: «non è più possibile dire che tutti coloro, che si trovano in qualche situazione cosiddetta "irregolare" vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante» (n. 301). Si deduce pure che «a causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l'aiuto della Chiesa» (n. 305).

L'aiuto della Chiesa di cui qui si parla, *in certi casi* può anche essere *l'aiuto dei Sacramenti* della Penitenza e dell'Eucaristia (cf. nota 351). È opportuno, tuttavia, considerata la gravità della questione aggiungere qualche approfondimento, anche alla luce della prassi della Chiesa sul tema. Occorre, infatti, ricordare che la questione era già stata affrontata in *Familiaris consortio* nel n. 84, dove si legge che

«La Chiesa [...] ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati». La ragione è indicata sotto il profilo della oggettività: «Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che *il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia*». A questo oggettivo, si aggiunge «un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio».⁷

Quanto al CIC 1982 evoca questa interdizione in modo allusivo al can. 915, dove si legge: «Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto». Non tutti i canonisti sono, però, d'accordo sul fatto che fra quelli che «ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» siano da includere i fedeli divorziati risposati. Se dunque, si intende ricorrere al CIC è preferibile richiamarsi al can. 916, che rimanda alla coscienza della persona interessata: «Colui che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima». La differenza tra i due canoni sta fondamentalmente nel fatto che nel can. 915 è il ministro dell'Eucaristia che «rifiuta» di dare la comunione, mentre nel can. 916 è lo stesso fedele che assume la decisione di astenersi dall'Eucaristia.⁸

È su questa possibilità che si innerva l'indicazione di *Amoris laetitia*, la quale anche in questo caso trae le dovute conseguenze dal fatto che «il discernimento può riconoscere **che in una situazione particolare non c'è colpa grave**» (nota 336). *Amoris laetitia*, pertanto, non ammette affatto in modo indiscriminato ai Sacramenti e in particolare all'Eucaristia «i divorziati risposati». Il Papa, infatti, non parla di «categorie», ma di *persone* ed è sotto questo profilo che si configura **necessario il complesso processo del discernimento**, che suppone una logica del tutto diversa da

⁷ Il testo di *Familiaris consortio* prosegue così: «La riconciliazione nel sacramento della penitenza – che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico – può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente *disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio*. Ciò comporta, in concreto, che quando l'uomo e la donna, per seri motivi – quali, ad esempio, l'educazione dei figli – non possono soddisfare l'obbligo della separazione, “assumono l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi”»

⁸ Per un approfondimento della questione, cf. Jean WERCKMEISTER, «Quelques observations sur les personnes en situation matrimoniale irrégulière dans le droit de l'Église catholique», in *Revue des sciences religieuses*, 81/1 (2007), p. 119-132.

quella del «si può/non si può» e, andando ancora più a fondo, esige proprio sull'impostazione morale della questione una scelta di fondo a partire dalla centralità del discernimento.

IL PRIMATO DELLA PERSONA

La dottrina esposta nell'Esortazione, infatti, è il frutto di una nuova e felice centratura della morale della legge sulla persona. Non v'è dubbio, infatti, che la morale è la luce del bene e della sua doverosità e che come tale essa, dall'alto della sua luminosità, è un faro per tutti; la stessa per tutti. Nel medesimo tempo, però, la morale è anche una fiaccola per ciascuno, nel cammino singolare e nel tratto di strada che ogni persona si trova a percorrere. Ne segue che il «tutti», cui la norma è rivolta, non è mai un «chiunque», un «non importa chi». La morale, infatti, è per le persone, nella unicità di ognuna e nella singolarità di una situazione o condizione di vita. Questo non affatto relativismo, bensì *arte pastorale*, che troviamo testimoniata dalla più antica prassi della Chiesa.

Comincerò con *Detti* dei Padri del deserto, dove ad esempio si legge: «Se qualcuno in qualunque modo pecca davanti a te, tu non giudicarlo, ma ritieniti più peccatore di lui: hai visto infatti il suo peccato, ma non ne hai visto il pentimento».⁹ Una simile sentenza si trova pure nella vita di san Giovanni Elemosiniere: «Vi esorto a lasciare a Dio che tutto sa il giudizio del prossimo. È infatti possibile sapere che qualcuno è pubblicamente caduto in un peccato di lussuria o di qualsiasi altro genere, ma ignorare la penitenza che ha forse segretamente compiuta. Così, mentre noi continuiamo a giudicarlo un fornicatore, ormai da parte di Dio è giustificato come casto».¹⁰

Certamente, poi, conoscete l'antica espressione che la guida delle persone (*cura/regimen animarum*) è l'*arte delle arti*. L'espressione è presente nell'*Orazione seconda* di san Gregorio di Nazianzo, il quale ne enuncia pure il principio (*logos*): quello della «differenziazione», o «variabilità» (*diaphoros*) che, come nell'arte medica, permette di differenziare il medesimo farmaco da persona a persona, valutando ogni volta circostanze, età, situazioni varie e carattere dei pazienti. Gregorio dice pure che occorre esaminare il giusto mezzo (*mesos*), ad esempio tra coloro che sono avanti nella vita spirituale e quelli ancora vi sono solo indirizzati... In un'ultima analisi si tratta ancora di *discernimento*. Tutto, alla fine, è affidato alla perspicacia e all'esperienza: «Definire a parole e abbracciare con la più rigorosa esattezza tutti questi elementi, per riassumere in sommi capi la nostra medicina, è

⁹ *Coll. Sist.* IX, 19.

¹⁰ Paolo EVERGHETINÓS, *Esempi e parole dei santi Padri teofori*, III, Edizioni Scritti Monastici, Abbazia di Praglia 2014, 18.

impossibile, anche se qualcuno è capace di raggiungere la più alta cura e perspicacia. Invece, nell'esperienza stessa e nei fatti tali elementi appaiono chiaramente all'arte medica e al medico».¹¹

Non diversamente si esprimeva il Crisostomo paragonando anch'egli l'arte pastorale a quella medica. Così, ad esempio: «non si deve applicare il castigo semplicemente in misura delle colpe, ma considerare pure l'intenzione dei colpevoli, perché lo squarcio che si vuole rammendare, tu non lo faccia diventare una lacerazione maggiore e, cercando di rialzare ciò che è caduto, tu non produca una caduta peggiore [...]. Per questo il pastore ha bisogno di molta prudenza e di infiniti occhi per scrutare dappertutto le qualità dell'anima».¹²

Sant'Alfonso M. de Liguori, patrono dei confessori, nella sua *Pratica del confessore* scriveva a sua volta: «Bisogna avvertire quel che scrisse san Gregorio che l'ufficio di guidare l'anime per la vita eterna è l'arte delle arti: *Ars artium regimen animarum...* Alcuni, che si vantano d'esser letterati e teologi d'alto rango, sdegnano di leggere i moralisti, che chiamano col nome (presso loro d'improprio) di *casisti*. Dicono che basta, per confessare, possedere i principi generali della morale, poiché con quelli possono sciogliersi tutti i casi particolari. Chi nega che tutti i casi si hanno da risolvere coi principi? Ma qui sta la difficoltà: in applicare a' casi particolari i principi che loro convengono. Ciò non può farsi senza una gran discussione delle ragioni che son dall'una e dall'altra parte; e questo appunto è quel che han fatto i moralisti: han procurato di chiarire con quali principi debbano risolversi molti casi particolari» (I, 17).

Sono molti i passaggi in cui *Amoris laetitia* si esprime alla stessa maniera. È questa arte pastorale a impedirci «di sviluppare una morale fredda da scrivania nel trattare i temi più delicati e ci colloca piuttosto nel contesto di un *discernimento pastorale* carico di amore misericordioso, che si dispone sempre a comprendere, a perdonare, ad accompagnare, a sperare, e soprattutto a integrare» (cf. *Amoris laetitia* 312; cf. 59).

Questa arte Francesco la chiama «compito *artigianale*, da persona a persona» (*Amoris laetitia* 16) ed è sempre capace d'indicare e aprire alla persona una spiaggia d'approdo perché nessuno, nonostante le proprie fragilità, solitudini e angosce faccia naufragio nella vita. È un'arte, questa, che è possibile solo a condizione di praticare la «cultura dell'incontro. La Chiesa oggi ci chiama ad accompagnare tanti fratelli e sorelle battezzati che si trovano in situazioni di fragilità nella propria famiglia e desiderano con tutto il cuore riconciliarsi con Dio nella sua Chiesa. Loro,

¹¹ *Orazione II, 33*: (cf. *Id.*, *Tutte le orazioni*, a cura di Claudio Moreschini, Bompiani, Milano 2000, p. 29) L'espressione «arte delle arti» e l'analogia con l'arte medica si ritroveranno in san Gregorio magno: *Regula pastoralis I, 1*: PL 77, 14.

¹² *De sacerdotio II, 4*: PG 48, 635.

diversamente, saranno sempre più lontani e noi sempre più soli! Nell'apocrifo *Vangelo di Tommaso* c'è una versione della parabola di Mt 18,12-14 che commuove per la sua intensità: «Gesù disse: il regno è come un pastore che aveva cento pecore. Una di loro, la più grande, si smarrì. Lui lasciò le altre novantanove e si mise a cercare quella sola finché non la trovò. E avendo tanto faticato le disse: *Io ti amo più di tutte le altre novantanove*».¹³

✘ Marcello Semeraro

¹³ *Evangelium Thomae Copticum*, 107: Kurt ALAND (ed.), *Synopsis quattuor Evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis*, Wurttembergische Bibelanstalt, Stuttgart 1976, 529.